



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 137/2024/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario relatore
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del **Comune di Moncalieri (TO)** con nota del 13 maggio 2024, pervenuta a questa Sezione, in data 16 maggio 2024, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza n. 18/P.ag./2024 del 15 luglio 2024, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti;

Udito il relatore, Referendario dott. Paolo Marta,

PREMESSO

Il Sindaco del **Comune di Moncalieri (TO)** (di seguito solo "Comune") ha formulato il seguente quesito:

"se il gestore delle strutture ricettive (cd Albergatore), qualificato come "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno", ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter del D.lgs. 14/03/2011 n.23 così come modificato dall'art. 180, comma 3 del D.L. 19/5/2020 n.34 e s.m.i. assuma o meno la funzione di agente contabile con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale (mod.21)."

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri "in materia di contabilità pubblica".

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre, dunque, valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile.

I limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta.

Il primo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva interna", riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere.

Considerato che la richiesta di parere è pervenuta a firma del Sindaco, per il tramite del CAL, la stessa è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, l'ammissibilità di ogni richiesta di parere si riscontra allorché il quesito inerisca, in termini generali e astratti, all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica.

Con la deliberazione numero 5/2006, la Sezione Autonomie ha affermato che la materia della contabilità pubblica non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale, in quanto ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, con l'ulteriore conseguenza che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Successivamente, le Sezioni Riunite di questa Corte, con Delibera del 17 novembre 2010, n. 54, hanno parzialmente esteso il perimetro della funzione consultiva riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche quelle materie che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in grado di ripercuotersi, direttamente, sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, quindi, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Al riguardo, si evidenzia che il quesito avanzato dal Sindaco risulta inammissibile dal punto di vista oggettivo.

La richiesta di parere nasce dalla modifica normativa apportata all'art. 4 del D.lgs. 23/2011, che disciplina l'imposta di soggiorno, dall'art. 180, comma 3, D.L. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nello specifico, il suddetto decreto ha inserito il nuovo comma 1 ter dell'art. 4, che così dispone: *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471"*.

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha fornito una interpretazione dell'art 4, comma 1 ter, nei seguenti termini: *"il comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la*

relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".

La suddetta modifica legislativa ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile di imposta e, pertanto, il Comune chiede se tale intervento normativo abbia comportato il venir meno della qualifica di agente contabile dell'albergatore.

Al fine di inquadrare correttamente la questione sottoposta all'esame di questo Collegio, è opportuna una breve ricostruzione normativa in materia di agenti contabili nell'ambito della disciplina dell'ordinamento degli enti locali.

L'art. 93, comma 2, Tuel attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio sulla resa del conto da parte del tesoriere e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. Il successivo art. 233 disciplina la resa del conto da parte degli agenti contabili degli enti locali, prevedendone la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Il giudizio sul conto è anche disciplinato, a livello processuale, dagli artt. 137 e ss del D.lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile); in particolare, per quanto di interesse, l'art. 138 prescrive l'obbligo, per l'amministrazione pubblica, di comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale.

Appare evidente, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, che l'individuazione dei soggetti aventi la qualifica di agente contabile sia di competenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti e che un'eventuale pronuncia, in tal senso, da parte di questo Collegio, potrebbe interferire con le prerogative della sezione che esercita la funzione giurisdizionale.

Quindi, rendendo il proprio parere, questa Sezione violerebbe il principio espresso, in sede di nomofilachia, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, secondo la quale: *"appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei Conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"* (Sezione Autonomie n. 24/2019/QMIG; principio, peraltro, ribadito dalla stessa Sezione con la delibera n.2/SEZAUT/2023/QMIG).

Lo stesso Sindaco, nella parte introduttiva della propria richiesta di parere, cita alcune sentenze delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti intervenute dopo la novella legislativa e aventi ad oggetto, fra i vari aspetti considerati, la perdurante sussistenza, o meno, in capo al gestore della struttura ricettiva, della funzione di agente contabile.

È opportuno ricordare, inoltre, che su un caso simile si era già pronunciata due volte questa Sezione nel senso dell'inammissibilità oggettiva, con orientamento dal quale questo Collegio non intende discostarsi (Sezione Piemonte, n. 93/2020/SRCPIE/PAR e n. 109/2022/SRCPIE/PAR).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, dichiara inammissibile la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Moncalieri.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

Il Relatore

Dott. Paolo MARTA



PAOLO MARTA
CORTE DEI
CONTI
23.07.2024
14:53:20
GMT+01:00

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA



ACHEROPITA
ROSARIA MONDERA
CORTE DEI CONTI
24.07.2024 06:24:48
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **24 luglio 2024**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
24.07.2024 09:27:12
GMT+01:00